



TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza

La **Giudice del lavoro**, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,

- all'udienza del 22/09/2022, celebrata mediante **trattazione scritta** ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020 e s.m.i.;

- richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa n. R.G. 3943 / 2019 ; - viste le note scritte depositate a seguito dell'invito contenuto nel predetto decreto; - visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti;

ciò premesso

assume la causa in decisione e pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 cpc;

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 03/10/2019 ed iscritto al n 3943 - 2019 RG , vertente

tra

- [REDACTED] , c.f. [REDACTED], nata il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24;

ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. - dalle Dott.sse Daniela Abruzzo (c.f. [REDACTED]) e Tommasina Calabria (c.f. [REDACTED]), e dai Dott.ri Demetrio Cassalia ([REDACTED]), Salvatore Nucera ([REDACTED]), funzionari dello stesso Ministero e legalmente

domiciliati presso l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, alla Via Sant' Anna II Tronco. L'Amministrazione, per come rappresentata, difesa e domiciliata, dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di pec: usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale (C.F. 80018500829), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente dell'Ufficio III Dirigenti Scolastici, Dott. Luca Gatani, e dai Dott.ri Demetrio Cassalia (██████████) e Salvatore Nucera (██████████), funzionari presso l'A.T. di Reggio Calabria, per la carica domiciliato in Palermo, via G. Fattori 60 e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: drsi@postacert.istruzione.it;

-resistente-

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

Motivazione contestuale

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente proponeva ricorso ordinario iscritto al n 3943/2019 e contestuale domanda cautelare che prendeva il numero di RG 3943 sub 1/2019, esponendo, in sintesi, quanto segue.

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017), ed è risultata vincitrice giusta graduatoria definitiva generale nazionale per merito e titoli del concorso pubblicata con DDG n. 1205 del 1.08.2019 e successivamente rettificata con DDG n. 1229 del 07.08.2019.

La procedura concorsuale in questione è a carattere nazionale e mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

La Prof.ssa ██████████ risultando utilmente collocata nella suddetta graduatoria con posizione n. ██████████ corrispondente a punti ██████████ come da indicazioni rese dal MIUR con l'avviso prot. 35370 del 01/08/2019, provvedeva a stilare l'ordine delle preferenze tra le 17 Regioni disponibili, tramite sistema POLIS – Istanze on line, indicando la Regione Sicilia come prima scelta per l'assegnazione ai ruoli regionali. I candidati dovevano infatti indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni presenti in piattaforma e

sarebbero stati quindi assegnati alla prima regione disponibile tra quelle scelte, tenuto conto del punteggio.

Precisa che né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione del suddetto ordine di priorità è stato consentito alla candidata di far valere diritti di precedenza nella scelta di sede ex artt. 21 e 33 L. 104/92 e questo perché la procedura informatizzata (tramite sistema POLIS – Istanze on line) non contemplava alcuna campitura/maschera all'uopo dedicata, né tanto meno la possibilità di inoltrare telematicamente allegati di alcun tipo (es. autodichiarazioni, certificati ecc.).

Invero la ricorrente sin dal 2015 fruisce di n. 3 giorni al mese di permessi retribuiti, in qualità di referente unico per l'assistenza della madre con handicap in situazione di gravità, la signora [REDACTED] e residente a [REDACTED]

Deduce che il bando di concorso tocca l'argomento inerente i benefici della precedenza nella scelta di sede ex lege 104/1992, limitandosi ad inserire al comma 3 dell'art. 15 (rubricato Vincitori) la seguente dicitura [...] *“Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”*, dando adito ad una interpretazione – quella appunto fatta propria dall'amministrazione scolastica convenuta - secondo cui le precedenze ex lege 104/1992 non possono farsi valere in sede di assegnazione alle regioni, bensì soltanto nella successiva fase inerente l'assegnazione della sede di primo incarico.

E' soltanto in detta ultima fase relativa alla scelta della sede scolastica che l'amministrazione convenuta ha inteso dare applicazione alle precedenze ex artt. 21 e 33 della legge 104/92, “consentendo”, appunto, agli aventi diritto – tra cui la ricorrente - di scegliere le sedi disponibili nella regione già assegnata, con precedenza rispetto a tutti gli altri convocati.

Nella circostanza la Prof.ssa [REDACTED] non ha potuto far altro che selezionare la scuola meno distante da casa tra quelle disponibili, individuandola appunto dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Reggio di [REDACTED]. Tuttavia, la distanza tra comune di residenza della disabile da assistere e sede scolastica assegnata supera i 200 Km, considerando anche il fatto che la ricorrente deve prendere il traghetto per attraversare lo stretto di Messina diventa impossibile per la ricorrente rientrare a [REDACTED] - nel corso della settimana.

In Sicilia, peraltro, esistevano ed esistono numerosissime strutture scolastiche disponibili per le assunzioni dei dirigenti, di pari complessità e dimensioni rispetto a quella affidata alla ricorrente a decorrere dal 1.09.2019, di guisa che, nel caso di specie, non sussisterebbero neppure plausibili

ostacoli al conferimento di altro incarico (in ipotesi legati ad attitudini e capacità professionali della ricorrente) su disposizione di Codesta Autorità giudiziaria. Sussistevano e sussistono le condizioni di legge e le disponibilità di posti per assecondare la richiesta di assegnazione della ricorrente all'Istituto scolastico di [REDACTED], o, in subordine, ad una scuola della provincia di Siracusa ovvero ancora ad una sede scolastica collocata nella Regione Sicilia, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33 comma 5 della legge 104/1992.

Aggiunge che, per l'a.s. 2019/2020, numerose sedi scolastiche senza titolare in Sicilia sono state affidate in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti. In ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili nel caso di specie ragioni oggettive contrarie a quelle della Prof.ssa [REDACTED] che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. ad assegnare la ricorrente presso sede scolastica di Reggio di Calabria e, dunque, recessivo l'interesse di quest'ultima alla tutela del disabile al quale prestare assistenza. Come premesso la ricorrente è in servizio presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] Reggio di Calabria, dal 2.9.2019. In mancanza di provvedimento giudiziale favorevole, la ricorrente sarà costretta a permanere in servizio nella Regione di iniziale assegnazione (Calabria) per un periodo almeno pari a tre anni (durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dall'art. 29 D. Lgs 165/2001 e dal Regolamento di cui al D.M. n. 138/2017), il che rende attuale e gravissimo il rischio di concreta lesione di valori ed interessi costituzionalmente garantiti come quelli appunto in materia di famiglia e di tutela delle persone affette da handicap. In mancanza di un provvedimento di accoglimento delle sue ragioni e tenuto conto del tempo necessario per gli spostamenti, verrebbe peraltro seriamente compromesso anche il diritto della ricorrente alla piena fruizione e valorizzazione dei 3 giorni di permessi al mese per handicap, previsti sempre dalla legge 104/1992, di cui ella già beneficia dal 2015.

Eccepisce che appare violato il principio di uguaglianza ed il più generale principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost..

Argomenta che confinare l'esercizio del diritto di precedenza nella scelta di sede ex lege 104/1992 alla sola fase di assegnazione dei dirigenti alle scuole ricomprese nella regione precedentemente assegnata solo ed esclusivamente in base a punteggio e preferenze espresse anche dagli altri candidati vincitori, mortifichi del tutto ed irrimediabilmente la ratio di disposizioni – quelle in commento appunto – nate al solo fine di apprestare concreto aiuto alle famiglie con persone affette da handicap e dare effettiva attuazione a principi e valori costituzionalmente presidiati. Osserva che tutto ciò costituisce un'illogicità e vanifica la portata stessa della L.104/92 comprimendone le primarie esigenze di tutela. Invoca l'art. 33, c. 3 e 5, in quanto la ricorrente

presta assistenza in qualità di referente unico della madre affetta da handicap grave, residente [REDACTED] Così in estrema sintesi il ricorso.

Nelle conclusioni, per quanto riguarda il giudizio ordinario, chiede:

“Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che la Prof.ssa [REDACTED]

[REDACTED] referente unica che assiste il proprio genito [REDACTED], non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento MIUR 8 agosto 2019 di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell'USR Calabria e della Tabella assegnazione Regioni pubblicata sul sito istituzionale del suddetto dicastero in pari data, il conseguente decreto USR Calabria n. 14013 del 23 agosto 2019 di individuazione della ricorrente per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione Calabria a decorrere dal 1 settembre 2019, il conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Reggio di Calabria nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti di assegnazioni al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della Sicilia nonché i conseguenti incarichi a tempo determinato conferiti per le sedi dirigenziali disponibili nella provincia di Siracusa e/o nella Regione Sicilia ai candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici bandito con DDG MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) a decorrere dal 1 settembre 2019, che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede della ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 1094/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo della Prof.ssa [REDACTED] tra i candidati vincitori di concorso assegnati al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della Sicilia; CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione della ricorrente la Prof.ssa [REDACTED] nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione scolastica periferica nella Provincia di Siracusa e/o in una sede più vicina alla residenza della ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di

incarico dirigenziale alla ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a [REDACTED], in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Siracusa, Ragusa e Catania e/o in una sede più vicina alla residenza della ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2019/2020 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2020/2021.

IN SUBORDINE CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale alla ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di Siracusa, Ragusa o Catania tra quelle dichiarate disponibili dal MIUR.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale alla ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di Siracusa, Ragusa e Catania e/o risultante priva di dirigente scolastico titolare, ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2019/2020 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2020/2021.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale alla ricorrente presso altra sede scolastica nella provincia di Siracusa, Ragusa e Catania e/o una sede più vicina alla residenza della ricorrente, tra quelle effettivamente disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici anche con decorrenza da questo anno scolastico 2019/2020 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2020/2021.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”

Si è costituito il Ministero resistente (nel prosieguo brevemente MIUR, oggi solo Ministero dell'Istruzione), che chiede l'integrale rigetto del ricorso. Eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Deduce che l'atto della cui illegittimità la ricorrente si duole, ha natura di atto amministrativo; in particolare vengono censurate disposizioni del bando di concorso al quale la ricorrente ha partecipato, in particolare l'art. 15, comma 4 del Bando concorsuale, art. 20, comma 3 del Regolamento, nota MIUR prot. 36621 dell'08.08.2019, che sono atti amministrativi presupposti, adottati dall'Amministrazione centrale dello Stato con effetti estesi all'intero territorio nazionale (TAR Torino, sez. II, 10 novembre 2016, n. 1403). Trattasi, più specificatamente, di un ricorso che avrebbe dovuto proporsi,

nelle corrette forme, dinanzi quindi, al Giudice amministrativo, ovvero al TAR ed in particolare dinanzi al TAR Lazio, trattandosi questi di atti amministrativi posti in essere dal MIUR, che si collocano “prima” ed a prescindere dalla costituzione del rapporto di lavoro e, pertanto, la loro cognizione è riservata al Giudice Amministrativo. Nella vicenda in esame la determinazione avversata si conforma agli atti del MIUR, compreso il Bando quale *lex specialis* del concorso, recanti indicazioni operative destinate a produrre effetti vincolanti su tutto il territorio nazionale, limitandosi gli UU.SS.RR a procedere nelle assunzioni in base ai posti individuati e resi disponibili dal MIUR. Questo USR, infatti, si è limitato ad emettere il Decreto, prot. 14082 del 27.08.2019, di conferimento di incarico alla ricorrente sulla scuola individuata.

Nel merito, eccepisce che: - la disposizione di cui all’art. 15, co. 3 del Bando cit. “«Nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992», prevede l’applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 non nella fase di assegnazione al ruolo regionale, ma solo in successivo momento, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell’USR di destinazione, momento nel quale avviene l’individuazione della sede di servizio del dirigente. La suddetta previsione, infatti, va letta in contiguità e diretta applicazione della disposizione sul carattere nazionale della procedura e della relativa graduatoria, conformemente attuata sia in sede regolamentare (art. 14 D.M. n. 138/17) che di *lex specialis* (art. 15 cit.). Ciò, in quanto il regolamento è reso in attuazione dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Pertanto, il diritto di precedenza, ex art. 21 legge n. 104/92, può ricevere applicazione solo a seguito dell’assegnazione del dirigente scolastico ad un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell’ambito di tale ruolo regionale. L’assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende dalla posizione in graduatoria nazionale al netto, da un lato, delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall’altro, della disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti. A tale proposito l’art. 15, comma 2 del Bando riproduce fedelmente quanto disposto dal D.M. 138 che, all’art. 20, c. 23, prevede espressamente che “il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria”. Tuttavia, l’immissione in ruolo resta subordinata al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (espressamente

richiamato in *lex specialis* dal citato art. 15). La disciplina contestata non promana dalla fonte regolamentare, bensì, a monte, dal combinato disposto delle norme primarie finora richiamate. L'impossibilità dell'Amministrazione di assegnare la preferenza richiesta deriva dall'indisponibilità, al netto della posizione vantata in graduatoria, di posti vacanti e disponibili in ciascuno degli ambiti regionali indicati in ordine di rigorosa preferenza rispetto a quello di effettivo incardinamento. In merito al lamentato elevato numero di conferimenti di incarichi di reggenza e di presidenza nell'USR per la Sicilia, si rimarca, quindi, che non sono vacanti e disponibili i posti affidati in reggenza sulle Istituzioni scolastiche sottodimensionate – che, come previsto dall'art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, non possono essere assegnate a Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato – e sulle sedi dei Dirigenti in particolare posizione di stato, atteso che gli stessi devono pur sempre essere considerati nell'organico regionale, in quanto titolari di incarico nominale su un'Istituzione scolastica, sulla quale potrebbero peraltro dover rientrare in corso d'anno. Conclude per il rigetto del ricorso.

Le questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione sono già state affrontate da questo giudicante come giudice cautelare di prime cure e sono state pienamente confermate dal Tribunale in composizione collegiale. Non vi sono elementi sopravvenuti per discostarsene e vengono, pertanto, posti a fondamento anche della decisione di merito.

il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente deve precisarsi che l'Ufficio Scolastico Regionale difetta di legittimazione passiva, che sussiste esclusivamente in capo al MIUR.

La ricorrente si duole della mancata applicazione, nella fase di assegnazione ai ruoli regionali, dei benefici dell'art. 33, c. 5, della L.104/92.

§ 1. Appare infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

E' pacifico che il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, al quale l'odierna ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria "procedura concorsuale per l'assunzione" riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001.

La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale.

La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale "iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria".

Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell'assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali.

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo.

§ 2. E' pacifico che l'odierna ricorrente sia titolare del diritto a godere dei benefici di cui all'art. 33, c. 5, L 104/92 . Il diritto di precedenza è stato poi riconosciuto all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale.

§ 3. Nel merito.

La posizione dell'Amministrazione resistente può così riassumersi:

- ritiene applicabile la tutela dell'art. 33, c.5, L 104/92 solo all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, quest'ultima intesa come l'istituzione scolastica in cui si svolgerà l'incarico;

- considera la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene successivamente individuata l'istituzione scolastica) al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro.

Orbene, con riferimento al corso-concorso in oggetto il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell'1.08.2019 così dispone: "*Art. 1 E' approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva. Art. 2 Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto*".

La ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria ed in quanto tale è stata dichiarata vincitrice. E' anche rientrata nel contingente dei vincitori del concorso per il quali la P.A. ha disposto l'assunzione, in ragione dei posti vacanti e disponibili che si è determinata a coprire, per cui si è così perfezionato il suo diritto all'assunzione. Tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione.

Ritiene il giudicante che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall'Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell'istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92.

La sede di servizio è data dall'istituzione scolastica che si trova nell'ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001. Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, a mente del quale «*Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa*»). L'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all'art. 33, c. 5, L.104/92.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

§ 4. Deve darsi atto che il giudice della fase cautelare aveva ordinato al Ministero convenuto di consentire alla ricorrente l'esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell'art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione Sicilia, sia per l'istituzione scolastica da scegliere nell'ambito della stessa regione. Invero l'Amministrazione Scolastica ha tempestivamente ottemperato all'ordinanza cautelare pubblicata il 4.11.2019.

Tant'è che la difesa della ricorrente nelle note di trattazione scritte rappresenta che: “la Dott.ssa [REDACTED] è stata trasferita presso l'Ufficio Scolastico della Sicilia – [REDACTED] (Codice Meccanografico [REDACTED]), a seguito in esecuzione all'Ordinanza di Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1).

Pertanto si chiede la conferma della sopra citata Ordinanza, oltre alla conferma del decreto di rigetto n. 98/2020 del 3.1.2020 (RGN 4629/2019), in quanto il MIUR aveva proposto reclamo all'ordinanza n. 18661/2021 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1).”

Conclude chiedendo: CONFERMARE l'Ordinanza di Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1), emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro; CONFERMARE il decreto di rigetto n. 98/2020 del 3.1.2020 (RGN. 4629/2019), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro in composizione collegiale.

Infine, chiede la CONDANNA delle parti convenute, al pagamento del compenso professionale, delle spese ed onorari di causa, oltre cnap e rimborso ex art. 14 t.p., per la fase cautelare, per la fase di reclamo e per il giudizio di merito, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.

§ 5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto.

Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e poste a carico dell'Amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo anche avuto riguardo alle fasi cautelari.

p.q.m.

A) - accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza cautelare e dichiara il diritto della ricorrente, [REDACTED] (c.f. [REDACTED] all'esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell'art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione Sicilia, sia per l'istituzione scolastica da scegliere nell'ambito della stessa regione per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico, in virtù dell'assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017;

B) - condanna il resistente Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente e da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Versace dichiaratosi procuratore antistatario, spese legali che liquida in:

- [REDACTED] per compenso di avvocato per la fase cautelare di prime cure, oltre € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- [REDACTED] per compenso di avvocato per la fase cautelare di reclamo, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- [REDACTED] per compenso di avvocato per la fase di merito, oltre € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Così deciso in Reggio Calabria, 22/09/2022

*La giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari*